

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 953-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato n. 953)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 aprile 1989

(V. Stampato Camera n. 3870)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
12 dicembre 1990*

**Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e
disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Art. 1.

(Società di intermediazione mobiliare)

1. Le società di intermediazione mobiliare hanno per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività:

a) esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari in borsa e nel mercato ristretto;

b) esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari mediante vendite ed acquisti per conto proprio nei mercati organizzati in cui sia prevista tale modalità di negoziazione;

c) mediazione relativa a valori mobiliari;

d) collocamento di valori mobiliari, con o senza preventiva sottoscrizione o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

e) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

f) raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

g) consulenza in materia di valori mobiliari;

h) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

i) attività connesse e strumentali a quelle di cui alle precedenti lettere, ivi comprese quelle di finanziamento dei contratti di borsa.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

Art. 1.

(Attività di intermediazione mobiliare)

1. Per attività di intermediazione mobiliare si intende:

a) negoziazione per conto proprio o per conto terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto terzi, di valori mobiliari;

soppressa

soppressa

b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

soppressa

soppressa

f) sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), e g), è riservato alle società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 14 e 15, ed è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

3. Allo scopo di garantire una maggiore continuità dei prezzi, le società di intermediazione mobiliare possono acquisire proprie posizioni in titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e comunque ad esclusione dei titoli propri o di enti o società collegate, a condizione che le operazioni di acquisto e di vendita inerenti a tali posizioni vengano effettuate esclusivamente in detti mercati. È fatta salva la possibilità di acquisire posizioni in titoli emessi o garantiti dallo Stato secondo le disposizioni emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'articolo 18-ter, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini della presente legge i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute, sono considerati valori mobiliari.

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1 è riservato alle società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto negli articoli 16, 17, 18 e 19 ed è soggetto alle disposizioni della presente legge.

Soppresso

2. Oltre alle attività di cui all'articolo 1, le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate a svolgere le attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, di finanziamento dei contratti di borsa, di negoziazione per conto terzi di valute in borsa

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ai sensi dell'articolo 21 e possono esercitare le altre attività connesse e strumentali a ciascuna di quelle di cui all'articolo 1. Le società di intermediazione mobiliare, nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), possono altresì procedere alla promozione o al collocamento di prodotti e servizi diversi dai valori mobiliari, le cui caratteristiche sono indicate nel regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Alle società di intermediazione mobiliare è inibita la raccolta di risparmio fra il pubblico, come regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ogni attività di intermediazione nei pagamenti nonchè l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti. Esse possono collocare certificati di deposito e obbligazioni emesse dagli istituti di credito speciale.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri in base ai quali la detenzione di valori mobiliari da parte delle società di intermediazione mobiliare, ivi compresi quelli relativi al capitale di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, non rientra nell'esercizio delle attività per le quali le società stesse sono autorizzate. A tal fine la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, tiene conto, anche in relazione a ciascuna delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, della durata della detenzione e della frequenza delle eventuali negoziazioni effettuate sui valori mobiliari.

5. Nei casi in cui la detenzione di valori mobiliari non rientra nell'esercizio delle attività per le quali le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, le società stesse possono detenere titoli di partecipazione esclusivamente di società che esercitano attività connesse e strumentali.

(Cfr. l'articolo 2, comma 6, del testo Senato)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. La disciplina della presente legge non si applica, salvo quanto previsto nell'articolo 8, all'attività di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, nè all'attività svolta dalle società di distribuzione di valori mobiliari di cui all'articolo 18-ter, comma terzo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

(Albo)

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere costituite nella forma della società per azioni o in accomandita per azioni, avere sede legale nel territorio dello Stato ed essere iscritte in apposito albo istituito presso la Consob.

2. La Consob autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo della società indicando le attività di intermediazione per le quali la società stessa è autorizzata, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) il capitale sociale deve essere non inferiore a 500 milioni di lire ovvero al

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Le società di intermediazione mobiliare non possono emettere valori mobiliari diversi dalle azioni con voto non limitato o dalle obbligazioni, anche convertibili in azioni proprie.

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, dall'articolo 11 e dall'articolo 23, comma 2, lettera c), all'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, è modificato in conformità alle disposizioni della presente legge entro il termine previsto dall'articolo 18, comma 1. Le modificazioni entrano in vigore, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Albo)

1. Le società di intermediazione mobiliare devono essere iscritte a un apposito albo istituito presso la CONSOB.

2. La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) la società deve essere costituita nella forma della società per azioni o in accomandi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

maggiore importo predeterminato con norme di carattere generale, emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob anche in relazione alle attività sopra indicate, ed interamente versato;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, comma quarto, lettera c) della legge 23 marzo 1983, n. 77, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. I direttori generali, gli amministratori ed i dirigenti cui siano stati conferiti poteri di rappresentanza nonchè i soci accomandatari devono altresì aver svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire, o in società commissionarie di borsa, di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare o di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero aver svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ta per azioni, deve ricomprendere nella denominazione sociale le parole « società di intermediazione mobiliare » e avere sede legale nel territorio dello Stato. Il capitale sociale sottoscritto deve essere rappresentato interamente da azioni con voto non limitato, deve essere versato per importo non inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ovvero al maggiore importo determinato in via generale dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, anche in relazione alle attività esercitate, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera c), della citata legge n. 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'articolo 8 della legge 20 marzo 1913, n. 272, nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonchè i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli anticanti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero aver svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio;

c) anche agli effetti dell'articolo 1, quarto comma, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983, per le funzioni svolte dai soggetti indicati alla lettera b), secondo periodo, del presente comma, presso società o enti che non hanno

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

3. I soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b) del comma 2. Ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

4. A coloro che partecipano direttamente o indirettamente alle società di intermediazione mobiliare si applicano gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni. La Consob dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia.

5. La Consob provvede con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a stabilire le modalità di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla medesima lettera b), si può tener conto delle funzioni svolte presso uffici e settori finanziari della società o dell'ente, purchè il volume di attività del settore o dell'ufficio abbia dimensioni adeguate a quelle della società di gestione o di intermediazione mobiliare presso la quale la carica deve essere ricoperta. Il Ministro del tesoro stabilisce con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per l'applicazione delle disposizioni della presente lettera, con particolare riferimento all'individuazione degli uffici e settori finanziari delle società o degli enti ed alla verifica dell'adeguatezza della loro dimensione rispetto a quella della società di intermediazione mobiliare;

d) i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e dei periti commerciali o degli avvocati o dei procuratori e al ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

e) i soggetti che, in virtù della partecipazione al capitale in via diretta o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, esercitano il controllo della società devono documentare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera b); ove il soggetto controllante sia una persona giuridica o una società di persone, tali requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dai direttori generali.

Soppresso (Cfr. l'articolo 4, comma 1, del testo Camera)

3. La CONSOB stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1, gli elementi informativi che la domanda deve

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presentazione della domanda, gli elementi informativi che deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La Consob comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

6. Le società iscritte all'albo non possono partecipare al capitale di altre società che non svolgano attività strumentali.

7. Le società iscritte all'albo non possono emettere mezzi di pagamento o svolgere attività di intermediazione nei pagamenti.

8. Le società iscritte all'albo devono comunicare alla Banca d'Italia le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie.

(Cfr. l'articolo 2, comma 4, del testo Senato)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 2, del testo Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La CONSOB comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

Soppresso (Cfr. l'articolo 2, comma 5, del testo Camera)

Soppresso

Soppresso

Art. 4.

(Partecipazione al capitale delle società di intermediazione mobiliare)

1. A tutti coloro che partecipano in una società di intermediazione mobiliare in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa si applicano gli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. La CONSOB può altresì avvalersi nei confronti delle società di intermediazione mobiliare dei poteri di cui all'articolo 4-bis dello stesso decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla stessa legge n. 216 del 1974 e dà immediata notizia delle comunicazioni ricevute alla Banca d'Italia. I soggetti di cui al primo periodo devono sottoscrivere, entro quarantotto ore dall'assunzione della partecipazione, protocolli di autonomia gestionale, utilizzando i modelli di cui all'articolo 9, comma 6, lettera a), e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente della società ovvero che possa indurre la società medesima ad una condotta non coerente con i principi e le regole generali di cui alla presente legge. Copia dei

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

protocolli deve essere inviata alla CONSOB, alla Banca d'Italia e alla società partecipata contestualmente alle comunicazioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. I soci che, essendovi tenuti, non hanno inviato i protocolli di autonomia nei modi e nei termini previsti dal presente comma, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni possedute. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci della società di intermediazione mobiliare e può essere proposta dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia. Le azioni per le quali, a norma del presente comma, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983. Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia, che ne dà immediata notizia alla CONSOB.

3. Si considerano appartenenti al gruppo della società di intermediazione mobiliare i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria o di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano la società di intermediazione mobiliare, ne sono controllati ovvero sono controllati dagli stessi soggetti che controllano la società di intermediazione mobiliare. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina, le società di intermediazione mobiliare devono comunicare alla CONSOB e alla Banca d'Italia le variazioni

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

intervenute nella composizione dei propri organi sociali e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza. Entro lo stesso termine le sostituzioni comportanti modifiche della identità dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), devono essere, dagli stessi soggetti, comunicate alla CONSOB e alla Banca d'Italia. La violazione delle disposizioni del presente comma è punita a norma dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

(Promotori di servizi finanziari)

1. Nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie e comunque nell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari iscritti all'albo di cui al comma 5 del presente articolo.

2. La società di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1 è punita, per questo solo fatto e ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 100 milioni, aumentata, nel caso, dell'importo dei valori mobiliari illecitamente offerti.

3. È promotore di servizi finanziari chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l'attività di cui al comma 1. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. È inibita ogni forma di attività di consulenza porta a porta.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. La società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

5. È istituito presso la CONSOB l'albo unico nazionale dei promotori di servizi finanziari. La CONSOB provvede entro il 31 marzo di ogni anno a pubblicare l'albo aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con sede nei capoluoghi di regione, è istituita, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione regionale per l'albo dei promotori di servizi finanziari composta da tre membri, di cui uno nominato dal presidente della stessa camera di commercio, uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative ed uno dal presidente della CONSOB.

7. Le commissioni regionali di cui al comma 6 deliberano le iscrizioni negli elenchi regionali dei soggetti iscritti all'albo di cui al comma 5, nonché i relativi aggiornamenti, esercitano compiti di natura disciplinare ed assolvono le altre funzioni ad esse affidate dai regolamenti di cui al comma 8. In sede di prima applicazione le commissioni regionali deliberano le iscrizioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La CONSOB prescrive con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) le modalità per la costituzione delle commissioni regionali e le disposizioni per il loro funzionamento;

b) le modalità di formazione dell'albo di cui al comma 5 e le forme di pubblicità dello stesso;

c) i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per l'iscrizione all'albo di cui al comma 5, che in relazione alla specifica attività devono essere proporzionati a quelli prescritti per gli esponenti degli enti creditizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni e integrazioni;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) la cadenza almeno annuale dell'esame di idoneità che dovrà essere indetto dalla CONSOB e svolto presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione; in sede di prima applicazione, l'esame dovrà essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) l'iscrizione all'albo di cui al comma 5 di chi, fermo restando il requisito della onorabilità, esercita effettivamente da almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività per incarico di società autorizzate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni; l'iscrizione avviene su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dai regolamenti di cui al presente comma;

f) le regole di presentazione e di comportamento che i promotori di servizi finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela, al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori;

g) i sistemi di controllo sui comportamenti, i procedimenti disciplinari e le sanzioni; a carico dei promotori di servizi finanziari che violano le regole di cui alla lettera f) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 50 milioni;

h) le ipotesi di grave violazione o di recidiva per le quali si applicano le sanzioni della sospensione o della cancellazione dall'albo di cui al comma 5;

i) l'importo del contributo alle spese di tenuta dell'albo di cui al comma 5 da versare al momento di presentazione della domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 5, nonchè l'importo del diritto annuo.

9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono irrogate dalla CONSOB. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. L'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente da persone fisiche che siano iscritte all'albo di cui

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 6, comma 1, del testo Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al comma 5. Chiunque esercita l'attività di promotore di servizi finanziari senza essere iscritto all'albo di cui al comma 5 è punito a norma dell'articolo 14.

Art. 6.

(Principi generali e regole di comportamento)

1. Nello svolgimento delle loro attività le società di intermediazione mobiliare:

a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente;

b) devono pubblicare e trasmettere ai singoli clienti un apposito documento informativo contenente l'indicazione e la descrizione delle attività svolte nonché l'elenco dei soggetti appartenenti al proprio gruppo quale indicato all'articolo 4, comma 3; il documento di cui sopra, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB con proprio regolamento, deve in ogni caso indicare gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e contenere per estratto l'indicazione delle norme di legge e di regolamento applicabili alle singole attività svolte;

c) devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l'entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente;

d) devono acquisire preventivamente le informazioni sulla situazione finanziaria del cliente rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare;

e) devono operare in modo che il cliente sia sempre adeguatamente informato sulla natura e sui rischi delle operazioni, sulle loro implicazioni e su qualsiasi atto, fatto o circostanza necessari per prendere consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Attività di negoziazione in borsa)

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo possono operare in tutte le borse valori ed i mercati ristretti.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esse devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida sono abilitati di diritto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) non devono consigliare o effettuare operazioni con frequenza non necessaria o consigliare o effettuare operazioni di dimensioni eccessive in rapporto alla situazione finanziaria del cliente;

g) non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse conflittuale nell'operazione, a meno che non abbiano comunicato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, e il cliente non abbia preventivamente ed espressamente acconsentito per iscritto alla effettuazione dell'operazione;

h) devono predisporre ed osservare procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sulla propria attività e su quella dei propri dipendenti; nella definizione di tali procedure le società di intermediazione mobiliare devono tener conto del tipo e della frequenza dei reclami presentati dai clienti mantenendone evidenza in apposito registro; in ogni caso devono garantire un'adeguata formazione del personale impiegato.

Art. 7.

(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possono operare nei mercati regolamentati.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. La Consob bandisce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonché le modalità del loro svolgimento.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività consentite dalla presente legge esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti. Gli stessi divieti e le stesse incompatibilità si applicano agli altri amministratori, ai dirigenti nonché ai dipendenti abilitati, di cui al comma 2, delle società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob determina la percentuale massima delle commissioni applicate all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

(V., in diversa formulazione, l'articolo 7, comma 1, del testo Senato)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto.

3. La CONSOB indice annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonché le modalità del loro svolgimento. In sede di prima applicazione, l'esame di abilitazione dovrà essere indetto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La CONSOB delibera la percentuale massima delle commissioni applicate allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto di terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati di cui alla presente legge nonché allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

Art. 8.

(Attività di gestione)

1. Nell'attività di gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), le società di intermediazione mobiliare possono agire esclusivamente in nome e per conto di terzi e devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con apposito contratto scritto, nel quale devono essere

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

specificati la natura dei servizi forniti, i poteri conferiti alla società, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso oltre al quale nulla è dovuto o i criteri completi per la sua determinazione; è nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare, ovvero dai soggetti appartenenti al gruppo cui la società stessa appartiene ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonché i valori mobiliari non trattati nei mercati regolamentati possono formare oggetto dell'attività di gestione esclusivamente nei limiti stabiliti nel regolamento, che disciplina anche i rapporti della società di intermediazione mobiliare con se stessa, di cui all'articolo 9, comma 6, lettera *b)*, tenuto anche conto dell'esistenza di particolari condizioni atte ad assicurare l'indipendenza operativa e gestionale della società di intermediazione mobiliare;

c) salvo preventiva e specifica rinuncia scritta da parte del cliente, il contratto di cui alla lettera *a)* non acquista efficacia prima del quinto giorno lavorativo successivo a quello della sua sottoscrizione; entro il medesimo termine il cliente ha facoltà di recedere, senza spese nè corrispettivo, facendo pervenire apposita comunicazione scritta alla società;

d) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto di cui alla lettera *a)* e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui è titolare tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite;

e) il cliente può impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della società ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

f) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto di terzi presso la medesima società, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di custodia e di amministrazione di valori mobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, o presso aziende o istituti di credito autorizzati dalla Banca d'Italia, ovvero, con esclusivo riferi-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento ai valori mobiliari, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia; per tali conti non opera la compensazione legale e giudiziaria e per gli stessi non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti della società di intermediazione mobiliare; presso la società stessa devono essere predisposti conti individuali a nome dei singoli clienti che consentano in ogni momento l'individuazione dei beni di loro proprietà;

g) la società non può contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnano lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

h) la società deve inviare al domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultano, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla CONSOB, con proprio regolamento, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento; su richiesta e a spese del cliente la società è tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

i) la società non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione è resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al cliente;

l) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione può essere esercitato dalla società solo su specifica procura conferita di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto.

2. Il patrimonio conferito in gestione dai singoli clienti costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della società e da quello degli altri clienti. Sul patrimonio conferito in gestione non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

3. Le disposizioni del presente articolo sono richiamate nei contratti di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla natura dei contratti medesimi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(V., in identica formulazione, l'articolo 7, comma 2, del testo Senato)

Art. 4.

(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare)

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla Consob per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari, e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale e dei flussi finanziari.

2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le regole di comportamento da osservarsi nei rapporti con la clientela. Tali regole, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 6, devono ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti, nonchè dell'interesse che l'intermediario ha nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle diverse attività di cui all'articolo 1 non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) l'interesse del cliente nella scelta da parte dell'intermediario dei tempi e delle modalità di esecuzione degli ordini;

d) il rispetto delle istruzioni ricevute dal cliente;

e) il rispetto delle modalità di negoziazione prescritte per i mercati regolamentati;

f) il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso un'azienda o istituto di credito ovvero presso la Monte Titoli Spa; il deposito delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti presso un'azienda o istituto di credito;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 9.

(Vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare)

1. La vigilanza sulle società di intermediazione mobiliare è esercitata dalla CONSOB per quanto riguarda gli obblighi di informazione e correttezza e la regolarità delle negoziazioni di valori mobiliari e dalla Banca d'Italia per quanto riguarda i controlli di stabilità patrimoniale.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le regole di comportamento che le società di intermediazione mobiliare devono osservare nello svolgimento delle attività per le quali sono autorizzate, anche con riferimento allo svolgimento congiunto di più attività. Tali regole, conformemente ai principi enunciati nell'articolo 6, devono tra l'altro ispirarsi all'obiettivo di garantire:

a) la trasparenza dei prezzi di acquisto e di vendita, delle commissioni e di ogni altro onere a carico dei clienti nonchè dell'interesse che ha l'intermediario nelle singole operazioni;

b) che nello svolgimento delle suddette attività non si abbia scambio di informazioni e di responsabilità di gestione tra chi opera nelle diverse attività;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

soppressa (cfr. la lettera d) del comma 5 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

g) la pubblicazione delle condotte tenute in concreto dai soggetti in difformità dagli obblighi previsti dalle norme di cui alla presente legge e da quelle emanate dalle autorità di vigilanza ai sensi del presente articolo, e delle relative sanzioni;

h) la tenuta di idonee registrazioni relative alle transazioni eseguite che devono essere conservate per periodi prestabiliti;

i) che non sia consentito moltiplicare le transazioni senza vantaggio per il cliente.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la Consob determina altresì le regole di comportamento da osservarsi nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto, in tutto o in parte, gli elementi dell'operazione da porre in essere nonchè ogni altra regola da osservare per prevenire o impedire il conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, stabilisce con proprie istruzioni da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità, nonchè cautele per limitare la concentrazione dei rischi in proprio della società di intermediazione mobiliare, anche in relazione ai collegamenti di gruppo;

b) i criteri contabili e organizzativi volti ad assicurare la separazione delle varie attività esercitate e delle connesse responsabilità di gestione.

5. La Banca d'Italia e la Consob determinano, con regolamento da emanarsi d'intesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

soppressa

f) *identica*;

g) *identica*.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 la CONSOB determina altresì le regole di comportamento da osservare nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonchè ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi.

4. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i coefficienti minimi di patrimonio e di liquidità con riferimento alle singole attività per le quali le società di intermediazione mobiliare possono essere autorizzate e con riferimento alla limitazione della concentrazione dei rischi in proprio delle stesse società.

5. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, determina:

a) le forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale, economico e finanziario delle società di intermediazione mobiliare;

b) le modalità con le quali le società iscritte all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, devono comunicare le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie;

c) criteri contabili ed organizzativi che assicurino la separazione delle varie attività

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. la lettera f) del comma 2 del presente articolo)

(Cfr. il comma 8 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

esercitate e delle connesse responsabilità di gestione;

d) le modalità per il deposito dei valori mobiliari di pertinenza dei clienti presso le società di intermediazione mobiliare con facoltà di subdeposito, presso la Monte Titoli S.p.A. e la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia, in conti per i quali non opera la compensazione legale e giudiziaria e per i quali non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario verso la società di intermediazione mobiliare, nonchè le modalità per il deposito delle somme di pertinenza dei clienti;

e) le attività connesse e strumentali a quelle di cui all'articolo 1, indicate all'articolo 2, comma 2;

f) i limiti, i criteri e le modalità con i quali le società di intermediazione mobiliare possono partecipare al capitale di altre società ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

6. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, determina:

a) i modelli dei protocolli di autonomia di cui all'articolo 4, comma 1;

b) i limiti entro i quali i valori mobiliari emessi o collocati dalla società di intermediazione mobiliare ovvero dei soggetti appartenenti al gruppo di cui all'articolo 4, comma 3, possono formare oggetto dell'attività di gestione.

7. Fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo cartolare ed ispettivo previsti dalla legge, al fine di evitare duplicazioni nello svolgimento dell'attività di vigilanza, i controlli relativi agli obblighi di informazione e correttezza ed alla regolarità delle negoziazioni sulle aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 16 sono effettuati dalla Banca d'Italia su richiesta della CONSOB e i controlli di stabilità patrimoniale sulle società di cui agli articoli 2 e 17 sono effettuati dalla CONSOB su richiesta della Banca d'Italia. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob, possono, con le modalità stabilite ai sensi del successivo comma 8:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'articolo 2 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni.

7. In ogni caso, le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata, alla Consob e alla Banca d'Italia gli atti indicati nell'articolo 4, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini quivi stabiliti, nonchè le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

8. Il Ministro del tesoro, sentite la Consob e la Banca d'Italia, stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza, prevedendo forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive funzioni, an-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

degli accertamenti disposti, nonchè di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione. In tutti i casi in cui ciascuna autorità lo ritenga necessario, esercita direttamente il potere di vigilanza di cui al comma 1.

8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono altresì:

a) chiedere alle società di intermediazione mobiliare la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini ed assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai direttori generali e dai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza al fine di accertare l'esattezza e la completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

b) disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere l'esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

9. La Banca d'Italia e la CONSOB non possono eccepire reciprocamente il segreto d'ufficio. Si applica l'articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito con modificazioni e integrazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni.

10. In ogni caso le società di intermediazione mobiliare sono tenute a comunicare, mediante lettera raccomandata alla CONSOB ed alla Banca d'Italia, gli atti indicati all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nei termini ivi stabiliti, nonchè le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale.

Soppresso (Cfr. il comma 7 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

che allo scopo di coordinarne le iniziative. In nessun caso può essere reciprocamente eccetto il segreto d'ufficio. Ciascuna autorità dà comunicazione all'altra degli accertamenti ispettivi disposti nonchè di ogni irregolarità riscontrata che richieda l'intervento dell'altra amministrazione.

9. Restano salvi i poteri della Consob e della Banca d'Italia che si fondano su norme diverse da quelle contenute nella presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

11. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla presente legge e da altre disposizioni di legge, la CONSOB e la Banca d'Italia devono adottare gli atti che per legge o regolamento sono tenute a rilasciare su istanza degli interessati entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Detto termine può essere prorogato per non più di due volte e per un massimo di trenta giorni per ciascuna volta a decorrere dalla data di ricezione dei dati e delle notizie richiesti. Quando gli atti di competenza della CONSOB o della Banca d'Italia sono adottati, previo parere di altre autorità, i termini rimangono sospesi tra la data della richiesta di parere e la data di ricezione dello stesso. Gli atti si intendono rilasciati qualora le relative istanze indirizzate alla CONSOB o alla Banca d'Italia non siano espressamente respinte entro i suindicati termini.

12. Alle partecipazioni nelle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. La Banca d'Italia dà immediata notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute.

13. Ai sensi della citata legge n. 77 del 1983, la Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, stabilisce con provvedimenti di carattere generale i limiti di investimento dei fondi comuni, di cui alla stessa legge, in titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, nonchè in titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti collegati.

14. Ferme restando le disposizioni della citata legge n. 77 del 1983, la CONSOB, con il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

(Revisione e certificazione del bilancio)

1. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regolamento di cui al comma 2, stabilisce, con riferimento all'attività delle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare:

a) le regole di comportamento di cui al comma 2, lettere e) e g);

b) modi ed i termini della comunicazione da parte delle società di gestione delle operazioni effettuate nell'attività di gestione dei fondi aventi ad oggetto titoli emessi da soggetti appartenenti al gruppo cui appartiene la stessa società di gestione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ovvero titoli oggetto dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), svolta dai medesimi soggetti.

15. Le società di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3, primo comma, lettere c) e g), e 4 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

16. Alle società di gestione di cui alla citata legge n. 77 del 1983, nonché agli amministratori e ai direttori generali delle stesse che violano le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

17. Delle sanzioni applicate ai sensi del comma 16 viene data pubblicità, a spese dei soggetti interessati, con le modalità stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui al comma 2.

Art. 10.

(Revisione e certificazione del bilancio)

1. Alle società di intermediazione mobiliare si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, relative al controllo contabile ed alla certificazione del bilancio, ad eccezione dell'articolo 6, commi primo e secondo, e dell'articolo 7 dello stesso decreto.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alla società di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie ed informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 4, comma 5.

3. Al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile».

Art. 6.

(Principi generali e regole di comportamento)

1. Nello svolgimento delle loro attività, le società di intermediazione mobiliare devono comunque comportarsi con correttezza e professionalità, devono agire nell'interesse del cliente, non devono consigliare od offrire operazioni per le quali non si trovino in condizioni di indipendenza e devono in ogni caso rivelare al cliente la natura e l'estensione di ogni proprio eventuale interesse nelle stesse.

2. I soggetti che direttamente o indirettamente partecipano al capitale delle società di intermediazione mobiliare devono sottoscrivere protocolli di autonomia gestionale predisposti dalla società partecipata, e astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione sana e prudente delle società ovvero che possa indurre le società medesime ad una condotta non coerente con i principi generali di cui al comma 1.

Art. 7.

(Attività di gestione)

1. Nell'attività di gestione patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Le autorità di vigilanza possono richiedere alla società di revisione incaricata della revisione e della certificazione del bilancio tutte le notizie e le informazioni occorrenti per l'adempimento delle proprie funzioni. Alla medesima società può essere demandata, su incarico e a spese della società di intermediazione mobiliare, la verifica della conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a).

3. Al primo comma dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell'incarico si applica l'articolo 2469 del codice civile».

Soppresso

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 6 del testo Camera)

(Collocato, in diversa formulazione, quale terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del testo Camera)

Soppresso

(Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 8 del testo Camera)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

società di intermediazione mobiliare devono attenersi alle seguenti ulteriori regole:

a) l'affidamento deve avvenire con contratto scritto, nel quale devono essere specificati la natura dei servizi forniti, il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso o i criteri per la sua determinazione. È nullo ogni richiamo alle condizioni d'uso;

b) non possono formare oggetto del mandato gli acquisti di valori mobiliari emessi dalla società di intermediazione mobiliare ovvero da enti o società alla stessa collegati, individuati secondo i criteri generali stabiliti dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nonchè di quelli per i quali la società o i soggetti alla stessa collegati svolgano servizio di collocamento;

c) il cliente deve poter recedere in ogni momento dal contratto e ritirare in tutto o in parte le somme e i valori mobiliari di cui è titolare, nonchè impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare, salvo il diritto di recesso della società;

d) i valori mobiliari e le somme oggetto della gestione devono essere depositati in conti rubricati come di gestione per conto terzi presso aziende o istituti di credito che presentino idonei requisiti patrimoniali e organizzativi secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, ovvero, con esclusivo riferimento ai valori mobiliari, presso la Monte Titoli Spa. Presso la società devono essere tenuti conti individuali rubricati a nome dei singoli clienti;

e) la società non può contrarre obbligazioni per conto del cliente che impegnino lo stesso oltre i valori affidati in gestione;

f) la società non può emettere titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti;

g) devono essere inviati a domicilio del cliente rendiconti almeno trimestrali dai quali risultino, in modo analitico e secondo i criteri stabiliti dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia, il valore del patrimonio gestito, la sua composizione, le variazioni intervenute nel periodo di riferimento. Su richiesta del cliente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

la società è tenuta a fornire in ogni momento la composizione del patrimonio di pertinenza del medesimo;

h) la società non può affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione sia resa necessaria dalla natura dell'incarico;

i) l'esercizio del diritto di voto inerente ai valori mobiliari in gestione può essere esercitato dalla società solo in base a specifico incarico conferito di volta in volta per ogni assemblea e per iscritto.

2. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

(Negoziazione di valori mobiliari)

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire gli acquisti e le vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire gli acquisti e le vendite di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riferimento a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario nè possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla Consob gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Consob. Il fissato bollato deve recare la dicitura «operazione eseguita fuori borsa» o «operazione eseguita fuori mercato ristretto».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Collocato, in identica formulazione, quale comma 4 dell'articolo 8 del testo Camera)

Art. 11.

(Esecuzione delle negoziazioni di valori mobiliari)

1. Le società di intermediazione mobiliare, salvo quanto previsto dal comma 2, devono eseguire le negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati esclusivamente in detti mercati e con le modalità di negoziazione per essi previste.

2. Le società di intermediazione mobiliare possono eseguire le negoziazioni di cui al comma 1 fuori dei mercati regolamentati soltanto quando il cliente lo abbia ordinato o autorizzato preventivamente per iscritto e ciò consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente stesso.

3. L'ordine o l'autorizzazione di cui al comma 2 devono essere conferiti con riguardo a singole operazioni e non possono essere contenuti, a pena di nullità, in moduli o formulari predisposti dall'intermediario, nè possono essere da questi in alcun modo sollecitati.

4. Nel caso previsto dal comma 2, le società di intermediazione mobiliare devono rendere noti al mercato, ai clienti ed alla CONSOB gli elementi essenziali dell'operazione conclusa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Il fissato bollato deve recare la dicitura «operazione

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Per i titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attività d'impresa o nello svolgimento della propria attività professionale per la quale non sia prescritta l'iscrizione in apposito albo o ruolo, riceve dal pubblico incarichi di vendere o acquistare ovvero proposte di vendere o acquistare valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati deve eseguire le operazioni in detti mercati, avvalendosi degli intermediari autorizzati, salvo quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 4.

(V., in diversa formulazione, il comma 10 del presente articolo)

(V., in diversa formulazione, il comma 11 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

eseguita fuori borsa » o « operazione eseguita fuori mercato ristretto » ovvero « operazione eseguita fuori dal mercato regolamentato su cui è negoziato il titolo ».

5. Nel caso previsto dal comma 2, è fatto comunque divieto di eseguire gli ordini mediante acquisti o vendite per proprio conto.

6. Chiunque nell'esercizio o in occasione della propria attività d'impresa o nello svolgimento della propria attività professionale riceve dal pubblico incarichi di negoziare valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati deve eseguire le operazioni in detti mercati avvalendosi degli intermediari autorizzati.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare, nonchè dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983.

8. Le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei trasferimenti di partecipazioni tra o nei confronti di società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si applicano alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati effettuate da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di fatto svolgono come attività esclusive o principali, la compravendita, l'investimento e la gestione di valori mobiliari.

9. In deroga a quanto previsto dal presente articolo, le società di intermediazione mobiliare, secondo le modalità e le condizioni previste dal regolamento di cui al comma 10, possono eseguire in nome e per conto proprio ovvero per conto di terzi operazioni di acquisto e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati a prezzi liberamente

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

7. Sono nulli i patti in deroga alle disposizioni del presente articolo.

8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata, che viene applicata con decreto motivato del Ministro del tesoro. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati effettuati nell'ambito dell'attività di gestione svolta dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie nonché dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, effettuati da aziende o istituti di credito per conto proprio, da compagnie di assicurazione, da società ed enti che hanno per oggetto sociale esclusivo o principale, o di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

contrattati tra le parti, a condizione che i quantitativi singolarmente scambiati non siano inferiori ad un ammontare minimo stabilito dalla CONSOB.

10. La CONSOB, con proprio regolamento da adottare con le modalità e le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, emana le disposizioni attuative del comma 9, stabilendo tra l'altro:

a) le modalità e le condizioni richieste per l'esecuzione delle operazioni di acquisto e vendita;

b) i valori mobiliari che possono essere negoziati dalle società di intermediazione mobiliare ai sensi del comma 9;

c) le modalità attraverso cui dovrà essere data comunicazione delle operazioni concluse ai sensi del comma 9 al mercato, alla CONSOB ed ai singoli clienti, precisando i contenuti della comunicazione stessa.

11. *Identico.*

12. A chi viola le disposizioni di cui al presente articolo si applica, con decreto motivato del Ministro del tesoro, la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto all'intero valore dell'operazione effettuata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione degli articoli 16 e 26.

13. *Identico.*

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 7 del presente articolo*)

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale comma 8 del presente articolo*)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fatto svolgono come attività esclusive o principali, la compravendita, l'investimento, il possesso e la gestione di valori mobiliari.

Art. 9.

(Modalità di esecuzione degli ordini)

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari, effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela debbono essere eseguiti rispettando la priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati debbono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'ordine.

3. La Consob, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può emanare disposizioni integrative ed attuative dei commi 1 e 2 allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

Art. 10.

(Trasferimento a mezzo stanza di compensazione)

1. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, a mezzo della stanza di compensazione, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

Art. 11.

(Sospensione cautelare e cancellazione dall'albo - Sanzioni)

1. La Consob può disporre, dandone comunicazione alla Banca d'Italia, la sospensione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Modalità di esecuzione degli ordini)

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela devono essere eseguiti nel rispetto della priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati relativi alle negoziazioni di cui al comma 1 devono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'orario di esecuzione dell'ordine.

3. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, emana disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 1 e 2, allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

Soppresso (Collocato, in diversa formulazione, quale comma 1 dell'articolo 22 del testo Camera)

Art. 13.

(Provvedimenti cautelari e sanzioni amministrative)

1. Il presidente della CONSOB, o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimen-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cautelare dall'albo per un periodo non superiore a sessanta giorni, qualora sussistano elementi in ordine alla esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza.

2. In caso di accertate irregolarità di gestione ovvero di accertate violazioni di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica con decreto motivato la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire ovvero dispone la sospensione dall'albo per un periodo da due mesi ad un anno. Qualora le irregolarità o le violazioni abbiano carattere di particolare gravità, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, dispone la cancellazione dall'albo; tale cancellazione consegue di diritto alla sentenza dichiarativa di fallimento. Qualor-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

to, può disporre in via d'urgenza, con provvedimento motivato, anche su proposta della Banca d'Italia, la sospensione cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dell'esercizio di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di irregolarità ovvero di violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza. I provvedimenti, che sono immediatamente esecutivi, devono essere trasmessi contestualmente alla loro adozione al Ministro del tesoro, che li approva, pena la decadenza, entro tre giorni dall'adozione stessa. La sospensione cautelare può comportare anche il solo divieto di assumere nuovi incarichi.

2. Quando sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi irregolarità ovvero di gravi violazioni di legge, di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza nella gestione della società, ed in ogni caso in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio, la CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto di sua competenza, può disporre per un periodo non superiore a sessanta giorni la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della società stessa per tutte le attività esercitate.

3. In caso di accertata irregolarità ovvero di accertata violazione di legge o di regolamento o di disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza, il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni, previa contestazione degli addebiti agli interessati e tenuto conto delle deduzioni presentate dagli stessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della contestazione, applica, con decreto motivato, la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni ovvero dispone la sospensione dell'esercizio, per un periodo da due mesi ad un anno, di quelle attività in ordine al cui svolgimento da parte della società di intermediazione mobiliare sia stata accertata la suddetta irregolarità o violazione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ra le irregolarità consistano nell'inosservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'articolo 6, comma 2, la Consob e la Banca d'Italia, ciascuna nell'esercizio delle proprie funzioni e dandone comunicazione all'altra, possono disporre anche la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni possedute dai soggetti che hanno concorso alla violazione.

(V., in diversa formulazione, il comma 5 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Nel caso in cui sia accertata grave irregolarità nella gestione della società il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone per un periodo da due mesi ad un anno ed a cura della CONSOB la sospensione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, della società stessa.

5. Qualora le irregolarità o le violazioni accertate comportino, anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, pericoli per la stabilità dei mercati o per la tutela del pubblico risparmio, il Ministro del tesoro, con la procedura di cui al comma 3, dispone, a cura della CONSOB, la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1. Tale cancellazione consegue di diritto all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale e alle altre modificazioni conseguenti al provvedimento, ovvero alla liquidazione volontaria della società. Con il provvedimento di cancellazione, il Ministro del tesoro nomina un commissario preposto alla tutela ed alla restituzione dei patrimoni di proprietà dei clienti della società. Il commissario può richiedere informazioni alla CONSOB e alla Banca d'Italia nonché ad ogni altro pubblico ufficiale. Tali informazioni devono essere rese entro trenta giorni dalla richiesta. Il commissario può altresì richiedere alla CONSOB e alla Banca d'Italia di effettuare indagini specifiche nell'ambito dei poteri attribuiti alle suddette autorità. Il commissario è legittimato a proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori, i sindaci e i soci della società.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla Consob. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo, la Consob, sentiti gli amministratori della società, fissa un termine per la loro ricostituzione, non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale dispone la cancellazione della società dall'albo. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Entro due mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione gli amministratori devono convocare l'assemblea per le

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Il commissario si affianca agli organi delle procedure concorsuali, ove disposte. L'incarico del commissario ha termine con la restituzione dei beni disponibili ai clienti della società.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB o della Banca d'Italia, nelle ipotesi previste ai commi 1, 2, 3 e 4, può disporre:

a) la gestione a cura di altra società di intermediazione mobiliare di quelle attività la cui prosecuzione è ritenuta necessaria nell'interesse della clientela ovvero la nomina di un commissario preposto alla gestione di dette attività che si sostituisce, secondo le direttive della CONSOB, al consiglio di amministrazione con i poteri di un mandato institorio generale;

b) lo scioglimento degli organi amministrativi, i cui poteri sono interamente attribuiti ad un commissario nominato con il medesimo provvedimento, incaricato della gestione della società.

7. Con le modalità di cui al comma 6 il Ministro del tesoro provvede alla revoca e alla sostituzione dei commissari.

8. Delle violazioni accertate e delle sanzioni applicate viene data pubblicità, a spese del soggetto interessato, con le modalità di volta in volta stabilite dalla CONSOB o dalla Banca d'Italia. Avverso i provvedimenti che irrogano le sanzioni è data facoltà di opposizione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, la CONSOB, sentiti gli amministratori della società, fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi eventualmente irrogando la sanzione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine, la CONSOB dispone la cancellazione delle società dall'albo stesso. Dei provvedimenti è data immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

Soppresso (*Collocato, in diversa formulazione, quale terzo periodo del comma 5 del presente articolo*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

deliberazioni relative alla modificazione dell'oggetto sociale ovvero alla liquidazione della società.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 4, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario, e della mancanza del danno.

Art. 12.

(Disposizioni penali)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cento milioni chiunque, senza essere iscritto nell'albo ovvero autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento, società fiduciarie, società di distribuzione di valori mobiliari e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili che sono servite e sono state destinate a commettere il reato.

3. Dopo l'articolo 640 del codice penale è inserito il seguente:

«640-bis. (Amministrazione infedele). Chiunque, investito per legge, per provvedimento dell'autorità, per atto o per contratto, del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione della presente legge, dei regolamenti, e delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, spetta alla società o soggetto convenuti l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Art. 14.

(Disposizioni penali)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 200 milioni chiunque, senza essere iscritto all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero senza essere autorizzato ai sensi della presente legge, esercita professionalmente nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero usa la denominazione di società di intermediazione mobiliare. La condanna comporta altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili e immobili di proprietà del soggetto che ha commesso il reato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

2. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende o istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, società fiduciarie e società di intermediazione mobiliare per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

potere di amministrare interessi patrimoniali altrui, abusa del relativo potere o viola i doveri ad esso connessi, cagionando dolosamente un danno al patrimonio amministrato, è punito con la reclusione fino ad un massimo di cinque anni. La condanna comporta l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

Art. 13.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. È istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti della società di intermediazione mobiliare in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, sono determinate le modalità di organizzazione, di funzionamento e di finanziamento del Fondo, i criteri di contribuzione sulla base delle operazioni concluse e dei contratti posti in essere, nonché i casi, le modalità e i limiti di intervento del Fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del Fondo stesso.

3. Il contributo al Fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare. L'intervento del Fondo è condizionato alla sentenza dichiarativa di fallimento della società. Per l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Fondo interviene all'atto della dichiarazione d'insolvenza di borsa.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2, deve altresì essere previsto il trasferimento al Fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. È istituito un fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari.

2. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, le modalità di organizzazione e di funzionamento del fondo nonché la misura del contributo, i casi, le modalità ed i limiti di intervento del fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attività del fondo stesso.

3. L'adesione al fondo è obbligatoria per le società di intermediazione mobiliare e per i soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1. Il contributo al fondo è stabilito in misura non superiore al 2 per cento dei proventi lordi derivanti dallo svolgimento delle attività di intermediazione mobiliare, tenuto conto anche della diversa composizione dei rischi dell'attivo. L'intervento del fondo è condizionato alla dichiarazione di insolvenza.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 deve altresì essere previsto il trasferimento al fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'articolo 7 del regio

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo partecipante alle società di cui alla presente legge, a diminuzione di quanto dovuto al Fondo stesso.

Art. 14.

(Aziende e istituti di credito)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera *a*), anche alle aziende ed istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia, da rilasciarsi secondo le modalità ed alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 8 e 9 e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 4. Essi inoltre devono tenere distinte tra loro e rispetto alle altre attività esercitate le attività di cui alla presente legge, sia per gli aspetti contabili che di organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 11, ma la sospensione e cancellazione dall'albo sono sostituite dalla sospensione e revoca dell'autorizzazione. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione nonché l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e la sospensione dal diritto di voto dei soggetti partecipanti sono disposte dalla Banca d'Italia.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle società di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al fondo stesso da parte delle medesime società.

Art. 16.

(Aziende ed istituti di credito)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è consentito, con esclusione di quella di cui alla lettera *a*) relativamente ai valori mobiliari diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati in borsa e negoziati al mercato ristretto, anche alle aziende ed istituti di credito, previa autorizzazione della Banca d'Italia da rilasciarsi secondo le modalità e alle condizioni da questa stabilite. La Banca d'Italia comunica immediatamente alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate.

2. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 11 e 12, e sono soggetti alle norme sulla vigilanza di cui all'articolo 9. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, secondo comma, della citata legge n. 77 del 1983, alle aziende ed istituti di credito autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), della presente legge si applica l'articolo 5 della presente legge. Essi inoltre devono tenere distinte le attività di cui alla presente legge tra loro e rispetto alle altre attività esercitate, sia per gli aspetti contabili che per l'organizzazione interna. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, ma la sospensione e la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, comma 1, sono sostituite dalla sospensione e dalla revoca dell'autorizzazione. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito i provvedimenti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, sono assunti dalla Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle sanzioni, sono disposte ai

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 15.

(Società fiduciarie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al compimento del secondo anno dalla entrata in vigore della presente legge, le società fiduciarie possono continuare a svolgere l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, nella osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7 e 8. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11.

2. Ai fini della continuazione di tale attività, le società fiduciarie devono chiedere la iscrizione in apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 2 entro un anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge. La Consob provvede all'iscrizione sulla base dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 2, commi 2 e 3.

3. Restano ferme le disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 16.

(Disposizioni per la prima applicazione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sensi dello stesso articolo 13, commi 3, 4 e 5, dal Ministro del tesoro su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB ed a cura della prima.

Art. 17.

(Società fiduciarie)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma, le società fiduciarie possono svolgere l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 8, 9, 11 e 13.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le società fiduciarie devono essere iscritte in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1. In sede di prima applicazione si applica l'articolo 18, commi 2 e 3.

3. Le istanze per l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 vanno rivolte alla CONSOB, che provvede in base all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 3.

4. Le società iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 esercitano l'attività di cui al comma 1 in via esclusiva.

5. Anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2, possono continuare a svolgere le attività previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, con esclusione della gestione di patrimoni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e di quella di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 18.

(Disposizioni per la prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, i decreti, i regolamenti e le delibere previsti dal Titolo I

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. l'articolo 17, commi 1 e 3, del testo Senato)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino al compimento del secondo anno dalla sua entrata in vigore, possono esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esclusivamente le società iscritte all'albo di cui all'articolo 2, al cui capitale sociale partecipino agenti di cambio, inclusi gli agenti di cambio usciti di ruolo per avere raggiunto i limiti di età dopo l'entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 50 per cento fino al compimento del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non inferiore al 25 per cento fino al compimento del secondo anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Per le istanze presentate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, i provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 2, tenuto conto di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. I predetti provvedimenti acquistano efficacia a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1, possono continuare ad esercitarle, in base alle norme vigenti alla suddetta data e nel rispetto delle norme della presente legge in quanto compatibili, fino al termine di dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore a condizione che trasmettano entro quindici giorni alla CONSOB copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio. Per le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, il termine di dodici mesi è differito al 31 dicembre 1992.

4. Fino al 31 dicembre 1992 possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione di valori mobiliari per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, esclusivamente le società al cui capitale sociale partecipino almeno un agente di cambio, inclusi gli agenti di cambio che hanno raggiunto i limiti di età successivamente al 31 luglio 1985. La partecipazione di uno o più soci che non siano agenti di cambio, società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori o aziende e istituti di credito, non potrà comunque superare fino al 31 dicembre 1992 il 40 per cento del capitale sociale.

5. Fino al 31 dicembre 1992 è sospeso il collocamento fuori ruolo degli agenti di cambio per raggiungimento del settantesimo anno di età, inclusi quelli che abbiano raggiunto il

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Fino al 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge, la Consob può negare l'iscrizione nell'albo qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

3. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 10 dell'articolo 8 si applicano dal compimento del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di cui al comma 11 dello stesso articolo 8 si applicano dal compimento del secondo anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

limite di età successivamente al 31 luglio 1985.

6. Fino al 31 dicembre 1992 la CONSOB, con provvedimento motivato, può negare l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, tenuto conto del numero degli agenti di cambio partecipanti alla società istante, possano determinarsi effetti restrittivi della concorrenza.

7. Sono vietate le intese tra agenti di cambio che abbiano per oggetto o come effetto quello di impedire o di subordinare a condizioni preordinate la costituzione di società di intermediazione mobiliare o l'accesso al loro capitale da parte di altri soggetti. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, gli agenti di cambio che violano la norma del presente comma sono puniti con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni. Tale violazione comporta la nullità delle intese e l'inibizione ai soggetti partecipanti a concorrere alla costituzione di una società di intermediazione mobiliare.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, limitatamente alle aziende e agli istituti di credito nonché alle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, e le disposizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo, si applicano successivamente al 31 dicembre 1992. Le restanti disposizioni del predetto articolo 11 si applicano a partire dal compimento del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le società di intermediazione mobiliare costituite entro il 31 dicembre 1992 e autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, possono avvalersi, per lo svolgimento di tale attività, oltre che dei soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, anche dei procuratori alle grida di agenti di cambio abilitati di diritto ai sensi del medesimo articolo 7, comma 2.

10. Gli agenti di cambio e i procuratori alle grida di agenti di cambio che cessano le attività entro il 31 dicembre 1992 trasmettono

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino al 31 dicembre del secondo anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, le attività di cui all'articolo 1 possono continuare ad essere svolte dai soggetti ed enti che le svolgono in base alle norme vigenti alla predetta data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

alla CONSOB all'atto della cessazione delle attività un elenco nominativo del personale non direttivo, già dipendente alla data del 31 ottobre 1990, con il quale attestano sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto di lavoro alla predetta data. I suddetti agenti di cambio, qualora assumano entro il 31 dicembre 1992 una partecipazione in una delle società di cui al comma 4, sono tenuti a trasmettere il medesimo elenco nominativo nonchè quello relativo ai propri procuratori alle grida, anche alla società partecipata.

11. Sulla base degli elenchi nominativi di cui al comma 10, la CONSOB istituisce e aggiorna fino al 31 dicembre 1992 un elenco, articolato per province, del suddetto personale non direttivo.

12. In deroga alle norme sul collocamento ordinario, il personale non direttivo già dipendente alla data del 31 ottobre 1990 dagli agenti di cambio che partecipano a ciascuna delle società di cui al comma 4, nonchè quello già dipendente dai procuratori alle grida dei medesimi agenti di cambio, è assunto con priorità dalle suddette società, con chiamata nominativa. Le società comunicano i nominativi del personale assunto ai sensi del presente comma alla CONSOB, la quale provvede a cancellarli dall'elenco di cui al comma 11.

13. Anche in deroga alle norme sul collocamento ordinario, le società di intermediazione mobiliare possono assumere fino al 31 dicembre 1992, con chiamata nominativa, il personale iscritto all'elenco di cui al comma 11, relativo alla provincia in cui le società stesse hanno la propria sede sociale.

(Cfr. l'articolo 18, comma 3, del testo Camera)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

presente legge, subordinatamente all'adempimento dell'onere previsto dal comma 3.

2. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, i soggetti ed enti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7 e 8. Si applicano altresì le sanzioni di cui all'articolo 11.

3. I soggetti ed enti di cui al comma 1 hanno l'onere di trasmettere alla Consob e alla Banca d'Italia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione riguardante le attività esercitate e la propria organizzazione, allegando copia dello statuto vigente e l'elenco dei componenti gli organi aziendali.

4. In caso di mancato adempimento dell'onere di cui al comma 3 la prosecuzione dell'attività è punita con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso aziende e istituti di credito, società di gestione di fondi comuni di investimento, società fiduciarie, società di distribuzione di valori mobiliari e società di intermediazione mobiliare per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Art. 18.

(Disposizioni transitorie relative agli agenti di cambio)

1. Gli agenti di cambio in carica alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge restano autorizzati, anche se durante il periodo transitorio sono stati iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 3, comma 4, allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonchè delle attività a questa strumentali, ivi comprese l'attività di consulenza e le altre attività consentite agli agenti di cambio dalle vigenti disposizioni di legge. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

Soppresso (Cfr. l'articolo 18, comma 3, del testo Camera)

Soppresso

Art. 19.

(Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa)

1. Gli agenti di cambio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano autorizzati, purchè non iscritti nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, comma 4, allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto nonchè delle altre attività consentite agli agenti di cambio dalle disposizioni vigenti alla medesima data. Agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'attività degli agenti di cambio e i relativi ordini professionali. Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 11 e 12.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 8.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina ad agenti di cambio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 19.

(Modalità di negoziazione dei titoli)

1. La Consob, con proprio regolamento approvato dal Ministro del tesoro, da emanarsi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale.

3. Dopo il 31 dicembre 1992, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori, per le quali non sia in corso il procedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione di ammissione, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 2; ad esse si applicano le norme della presente legge. Qualora siano in corso accertamenti ispettivi, l'iscrizione all'albo della società commissionaria è subordinata al favorevole giudizio conclusivo della CONSOB.

4. Le società commissionarie di cui al comma 3, al cui capitale non partecipi almeno un agente di cambio, possono ottenere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, comma 1, per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per quanto concerne la negoziazione per conto terzi in borsa e nel mercato ristretto, con efficacia dal 1° gennaio 1993, a condizione che presentino l'istanza entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE
DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 20.

(Organizzazione delle negoziazioni dei valori mobiliari)

1. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

entro un anno dalla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, determina le modalità di contrattazione dei titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi abitualmente trattati ed alle contrattazioni aventi ad oggetto quantità di titoli sensibilmente maggiori di quelle abitualmente negoziate ovvero minori delle quantità minime negoziabili.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, può altresì determinare le modalità di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

determinare, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera f), del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida prevista dall'articolo 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed ivi compresa la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, a condizione che le modalità stesse garantiscano condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori, dei titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, avendo riguardo alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri abitualmente trattati, ai tagli abitualmente negoziati ed alla volatilità dei corsi. A tal fine la CONSOB adotta le disposizioni necessarie per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture, ivi comprese quelle telematiche ed informatiche, necessarie allo svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità.

2. Con propri regolamenti la CONSOB può stabilire che le negoziazioni di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto siano effettuate su un mercato realizzato con l'ausilio di strutture informatiche e telematiche che mettano in collegamento le singole borse e può dettare le norme per il funzionamento e l'organizzazione del mercato di cui al presente comma.

3. Nel caso previsto dal comma 2, le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 1° agosto 1988, n. 340, relative alla determinazione delle tariffe dei diritti riguardanti il mercato, sono assunte dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, istituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986. Nello stesso caso non si applicano agli agenti di cambio le limitazioni derivanti dall'iscrizione nel ruolo presso una singola borsa e le attribuzioni dei competenti consigli degli ordini professionali sono esercitate dal Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio.

4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, può istituire

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

contrattazione dei titoli non quotati in borsa o non negoziati nel mercato ristretto che formano oggetto di negoziazioni abituali, allo scopo di assicurare correttezza nella formazione dei prezzi e nel comportamento degli intermediari. Allo stesso scopo, e per la parte non regolata dal predetto decreto del Ministro del tesoro, la Consob esercita la propria potestà regolamentare.

3. La Consob, con uno o più regolamenti approvati dal Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può adottare le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dei singoli mercati, anche per quanto concerne le strutture informatiche e telematiche necessarie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

re mercati anche locali per la negoziazione di valori mobiliari non quotati e non negoziati nel mercato ristretto e fissare i criteri direttivi per la loro disciplina e funzionamento, prevenendo anche l'utilizzo delle strutture delle locali camere di commercio.

5. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento dei mercati di cui al comma 4, le modalità di negoziazione e di accesso dei valori mobiliari e degli intermediari alle negoziazioni stesse, le modalità di pubblicazione e di diffusione dei prezzi, nonché quelle di regolamento e di liquidazione delle operazioni e quant'altro necessario al funzionamento dei mercati stessi, ivi compresi l'istituzione, le attribuzioni e i poteri di un comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziazioni, in modo che siano adeguati ai fini della tutela del pubblico risparmio.

6. La CONSOB determina le informazioni concernenti i mercati di cui al comma 4 che devono essere rese note al pubblico prima dell'inizio delle negoziazioni e le modalità della loro pubblicazione.

7. Ai mercati di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *f)* e *g)*, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

8. La CONSOB può stipulare con le corrispondenti autorità di controllo dei mercati mobiliari esteri accordi per il riconoscimento dei rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelli concernenti contratti a termine, anche al fine di estendere la loro operatività sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. A tale scopo la CONSOB dovrà accertare che le informazioni sui titoli e sugli emittenti, le modalità di formazio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli emessi o garantiti dallo Stato, regolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento siano di effetto equivalente a quello della normativa vigente in Italia e comunque in grado di assicurare adeguata tutela agli investitori. Le società di intermediazione mobiliare e gli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge comunicano alla CONSOB la realizzazione di collegamenti con i mercati telematici esteri riconosciuti operanti sul territorio nazionale. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti applicativi i mercati riconosciuti ai sensi del presente comma sono equiparati alle borse valori e ai mercati ristretti, nonchè agli altri mercati di cui al comma 4. Si applica l'articolo 16, comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a).

9. Al fine di consentire alle società estere quotate in Italia l'applicazione del regime giuridico in vigore nel paese ove esse hanno la propria sede legale, la CONSOB è autorizzata a derogare alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 5-bis e 17 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Le offerte di acquisto e di vendita di valori mobiliari effettuate dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge su mercati nazionali organizzati e regolamentati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 23 e su mercati esteri operanti in Italia riconosciuti ai sensi del comma 8 del presente articolo non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al mercato secondario dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 20.

(Liquidazione delle operazioni di borsa)

(V., in diversa formulazione, l'articolo 10 del testo Senato)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo e di luogo per la liquidazione delle operazioni di borsa, nonchè gli adempimenti complementari a tale liquidazione, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 21.

(Mercato delle valute)

1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che vi si svolgono, nonchè le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.

Art. 22.

(Liquidazione delle operazioni in valori mobiliari)

1. Le operazioni in valori mobiliari concluse dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge o fra questi e gli altri soggetti associati alle stanze di compensazione sono liquidate a mezzo stanze di compensazione. Per il trasferimento di titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la girata può essere eseguita e completata ai sensi dei commi primo e terzo dell'articolo 15 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239.

2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni, nonchè gli adempimenti complementari a tali liquidazioni, con eventuale prescrizione dell'utilizzo di sistemi di elaborazione accentrata dei relativi dati. La CONSOB può richiedere alle società di intermediazione mobiliare ed agli altri soggetti autorizzati ai sensi della presente legge ogni dato e notizia in ordine alla liquidazione delle operazioni in valori mobiliari anche al fine della vigilanza sulla regolarità di esecuzione dei contratti conclusi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. l'articolo 21, comma 4, lettera b), del testo Senato)

Art. 21.

(Istituzione di un mercato a termine di strumenti finanziari negoziabili)

1. Sono autorizzate, presso la borsa valori di Milano, contrattazioni a termine di strumenti finanziari negoziabili per la gestione dei rischi di variazione dei prezzi di valori mobiliari. Le contrattazioni possono essere svolte dalle società di intermediazione mobiliare e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. La CONSOB e la Banca d'Italia possono emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e la compensazione dei contratti stipulati, prevedendo anche il deposito presso di essa di margini a garanzia dei contratti stessi. La vigilanza sulla cassa di compensazione e garanzia è esercitata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia.

4. Le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate, a norma e secondo le modalità previste dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, per gli agenti di cambio e le aziende e gli istituti di credito, al deposito e al subdeposito presso la Monte Titoli S.p.A. e all'accesso alla gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia. Le modalità per l'estensione della citata legge n. 289 del 1986 alla gestione centralizzata presso la Banca d'Italia sono stabilite dal Ministro del tesoro con propri decreti. Le società di intermediazione mobiliare sono altresì ammesse alle stanze di compensazione gestite dalla Banca d'Italia a norma del regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, convertito dalla legge 25 giugno 1926, n. 1262. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia formulata, per quanto riguarda la compensazione di valori mobiliari, d'intesa con la CONSOB, vengono fissate le modalità di funzionamento delle stanze di compensazione.

Art. 23.

(Mercati per la negoziazione di contratti a termine)

1. La CONSOB può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Cfr. l'alinea del comma 4 del presente articolo)

(Cfr. la lettera a) del comma 4 del presente articolo)

(Cfr. la lettera d) del comma 4 del presente articolo)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. La CONSOB, con uno o più regolamenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplina l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle negoziazioni dei contratti a termine di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 e tenuta presente la struttura dei mercati *futures* ed *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. Detti regolamenti dovranno altresì contenere:

a) la previsione che le aziende ed istituti di credito autorizzati ai sensi della presente legge possano partecipare direttamente alle negoziazioni per movimentare le proprie posizioni sui contratti di cui al comma 1, nonché per effettuare ogni operazione sugli stessi contratti relativi ai valori mobiliari che sono autorizzate a negoziare direttamente;

b) la previsione che operatori specializzati, autorizzati dalla CONSOB ed iscritti ad apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3, comma 1, possano partecipare alle negoziazioni, esclusivamente in nome e per conto proprio, allo scopo di garantire una maggiore stabilità e continuità dei prezzi; a tal fine sono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le modalità e i limiti della partecipazione alle negoziazioni da parte di detti operatori; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3 e 9;

c) la fissazione, con riferimento alle esigenze di funzionamento del mercato di cui al comma 1, d'intesa con la Banca d'Italia, delle modalità e dei limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla citata legge n. 77 del 1983, al mercato di cui al comma 1;

d) la determinazione dei contratti a termine di cui al comma 1 ammessi alle negoziazioni e delle relative scadenze;

e) la previsione che le negoziazioni siano effettuate sul mercato di cui all'articolo 20, comma 2, e con l'ausilio delle strutture informatiche e telematiche ivi previste;

f) la previsione che la liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti a termine di cui al comma 1 avvenga esclusiva-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. La data di inizio delle contrattazioni sarà fissata dai decreti legislativi di cui al comma 4.

3. Ai contratti indicati nel comma 1 non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il termine del 31 dicembre 1992, disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento del mercato di cui al comma 1, coerentemente con i principi dell'ordinamento delle borse valori e tenuta presente la struttura dei mercati *futures* e *options* esteri, con particolare riguardo a quelli dei paesi comunitari. In particolare, dovranno essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la previsione di riservare la partecipazione diretta al mercato alle società di intermediazione mobiliare di cui alla presente legge;

b) l'istituzione di una Cassa di garanzia e compensazione, con capitale sottoscritto dai soggetti ammessi alle contrattazioni e con il compito di garantire il buon fine e di consentire la compensazione dei contratti stipulati presso il mercato a termine;

c) l'adozione di norme atte a rimuovere dai contratti negoziali presso il mercato a termine e dai relativi redditi oneri fiscali che possano costituire duplicazione di imposta;

d) la previsione che la Banca d'Italia d'intesa con la Consob fissi le modalità e i limiti di partecipazione dei fondi comuni di investimento mobiliare al mercato di cui al comma 1;

e) l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mente per il tramite della cassa di compensazione e garanzia di cui all'articolo 22, comma 3, e che le operazioni siano garantite dal deposito presso la stessa cassa di margini nella misura e con le modalità stabilite anche periodicamente dalla CONSOB con proprie delibere.

3. La data di inizio delle contrattazioni sarà fissata dai regolamenti di cui al comma 2.

4. *Identico.*

Soppresso (Cfr. l'alinea del comma 2 del presente articolo)

(Cfr. la lettera a) del comma 2 del presente articolo)

(Cfr. l'articolo 22, comma 3, del testo Camera)

(Cfr. la lettera c) del comma 2 del presente articolo)

5. Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556.

Art. 24.

(Consiglio di borsa)

1. È istituito, con sede principale a Milano e sedi secondarie presso ogni borsa valori, un consiglio di borsa cui è trasferita la titolarità dei poteri e delle attribuzioni già spettanti alle camere di commercio, ai comitati direttivi degli agenti di cambio, alle commissioni per il listino ed alle deputazioni di borsa. La facoltà di delega all'esercizio di poteri e altre funzioni prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è esercitata dalla CONSOB nei confronti del consiglio di borsa. Le camere di commercio potranno continuare l'esercizio delle competenze finora esercitate su delega del consiglio di borsa secondo modalità da convenire.

2. Il consiglio di borsa è nominato per la durata di un triennio con decreto del Ministro del tesoro ed è composto da un membro designato dalla CONSOB, da un membro designato dalla Banca d'Italia, da un membro designato dal consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, da sette membri in rappresentanza delle società di intermediazione mobiliare, da due membri in rappresentanza delle aziende ed istituti di credito autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione mobiliare ai sensi della presente legge e da due membri in rappresentanza delle società ed enti emittenti i valori mobiliari negoziati presso le borse valori e i mercati ristretti.

3. Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente ed il vicepresidente e stabilisce le regole per la propria organizzazione e funzionamento tenendo conto delle necessità operative e di coordinamento delle singole sedi, nonché dell'esigenza di garantirne l'indipendenza, l'imparzialità e la riservatezza anche con riferimento al personale addetto. I membri designati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia non sono eleggibili alle cariche di presidente e vicepresidente.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Il consiglio di borsa adotta altresì le disposizioni necessarie per la copertura dei propri fabbisogni finanziari e per la dotazione del personale necessario. I relativi oneri sono a carico delle categorie di intermediari in esso rappresentate.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta della CONSOB, è delegato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni intese a disciplinare:

a) le forme tecniche e le modalità di pubblicazione dei bilanci;

b) la data di inizio dell'operatività del consiglio di borsa.

6. A far data dall'inizio dell'operatività del consiglio di borsa i comitati direttivi degli agenti di cambio, le commissioni per il listino e le deputazioni di borsa sono soppressi.

Art. 25.

(Offerta e commercializzazione di servizi o prodotti informatici o telematici)

1. L'offerta o la commercializzazione di servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati ai sensi della presente legge sono soggette ad autorizzazione da parte della CONSOB. La CONSOB può negare o revocare l'autorizzazione qualora ritenga che, in relazione alle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati ovvero alla natura ed ai fini del servizio offerto o commercializzato, sussista il rischio che i dati stessi non siano veritieri ovvero siano tali da indurre in errore i destinatari.

2. Trimestralmente la CONSOB pubblica nel proprio bollettino l'elenco e le caratteristiche, incluse le modalità di accesso, dei servizi di cui al comma 1 autorizzati fino a quella data.

3. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, offre o commercializza i servizi di cui al comma 1 è punito a norma dell'articolo 14.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

(Relazione al Parlamento)

1. Per consentire una verifica sull'applicazione della presente legge, il Governo, decorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore, riferisce al Parlamento sulla sua attuazione presentando al riguardo una analitica relazione.

Art. 27.

(Norme finali)

1. A partire dai termini previsti dall'articolo 18, comma 3, sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge. Il rinvio alle norme abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni della presente legge e dei regolamenti ivi previsti.

2. Le disposizioni di legge, di regolamento o di altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative all'attività e alle attribuzioni degli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, alle società di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le norme di cui alla presente legge hanno effetto dal centoottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa, ad eccezione delle norme di cui agli articoli 2, comma 5; 3, comma 3; 4, commi 2, 4 e 5; 13, comma 2; 17, comma 3; 18, comma 2, la cui efficacia decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso